



ISTITUTO COMPRESIVO "S. Croce" Sapri (Sa)

84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC878008 – C.U. UFYPHY

Tel. Fax 0973/603999 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it

Web: www.icsantacroce.edu.it

AI DOCENTI
AL DSGA

Oggetto. Comunicazione e diffusione esiti scrutini ed esami.

Si rammentano a tutti i docenti i criteri relativi alla comunicazione e diffusione esiti scrutini ed esami previsti dalla vigente normativa.

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo grado e di ammissione agli esami di Stato del primo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo i genitori degli alunni della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente con le proprie credenziali il genitore dell'alunno.

Le indicazioni contenute nel vademecum del Garante avvallano le disposizioni impartite negli ultimi anni dal Ministero dell'Istruzione che escludono la possibilità di pubblicare gli esiti degli esami all'albo on line ed impongono invece l'uso del registro elettronico per fornire alla classe le informazioni sul passaggio alla classe successiva. Gli esiti degli esami, oltre ad essere pubblicati nel registro elettronico, dovranno essere affissi nei tabelloni presso la sede dell'istituto.

Come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, la disposizione ci sembra che vada a limitare eccessivamente gli obblighi di trasparenza che dovrebbero essere garantiti per un esame di stato, ma in assenza di ulteriori specifiche disposizioni è opportuno attenersi ad esse.

2.1 Comunicazione esiti scrutini - classi intermedie

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:

- area riservata alla classe: riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura "Ammesso" / "Non Ammesso" / "Sospensione del giudizio". Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
- area riservata allo studente: riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in condotta.

Il Ministero chiede venga messo nel registro elettronico un apposito disclaimer con una dicitura del tipo "le informazioni contenute in quest'area sono riservate e non possono essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione".

2.2 Comunicazione esiti scrutini – classi terminali

Gli esiti degli scrutini delle classi terminali (terza media e V superiore) devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:

➤ area riservata alla classe: riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura “Ammesso” / “Non Ammesso” alla prova d’esame.

Per le classi terminali del primo ciclo (terze medie) NON riportare il voto di ammissione.

➤ area riservata allo studente: riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in Condotta ed il voto di ammissione all’esame (per le classi terze del I ciclo).

2.3 Comunicazioni esiti esami

Gli esiti degli esami, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l’affissione dei tabelloni.

➤ Registro elettronico: riportare l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

➤ Affissione dei tabelloni: presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione vanno affissi i tabelloni con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

La stessa procedura (pubblicazione su RE e affissione dei tabelloni) dovrà essere adottata anche per la comunicazione degli esiti degli scritti della prova di maturità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Migaldi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.20 D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa*